

Veicoli d'interesse storico o collezionistico

di EVANDRO TESEI

Essendoci molta confusione in questo settore serve ricordare alcuni punti essenziali.

L'ASI cataloga i "Veicoli d'epoca" e i veicoli di interesse storico o collezionistico.

Alcuni sono utilizzabili con restrizioni alla circolazione stradale perchè si tratta di autocaravan anteguerra e/o con soluzioni e omologazioni che ne impediscono l'uso quotidiano. Altri sono veicoli ultraventennali in ottime condizioni d'uso. Negli anni '80 c'erano oltre centoventi allestitori di autocaravan mentre oggi sono ridotti a circa un quarto, quindi, non è possibile tracciare un profilo dell'autocaravan di com'era in origine. In assenza di documenti tecnici, spesso, ci si affida al buon senso e alla poca documentazione reperibile.

Iscrivere quindi un'autocaravan all'ASI deve essere visto come un "premio" alla propria auto-

caravan, non come una speculazione sul bollo e assicurazione perchè non esiste in termini economici.

Qualsiasi Club federato ASI può iscrivere il veicolo purchè verificato da un Commissario Tecnico ASI.

In caso di sinistro con ragione NON è affatto vero che l'assicurazione pagherà qualsiasi cifra fino al ripristino come era in origine. L'Assicurazione pagherà la cifra prevista in una perizia dell'autocaravan effettuata pre-sinistro anche se l'autocaravan non è registrata all'ASI.

Per ogni aggiornamento aprire il sito internet www.vintagecamper.com



Codice della strada - Articolo 60**Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico**

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico. 2. **Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A.** perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione..... *omissis*

3. **I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:**

a) **la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni.** All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una parti-

colare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

..... *omissis*

5. **I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.**

6. **Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10 se si tratta di autoveicoli, o da € 33,60 a € 137,55 se si tratta di motoveicoli.**

Regolamento di esecuzione del Codice della Strada - Articolo 215
Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico

..... *omissis*

3. **I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.**

4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originali o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle

condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.

..... *omissis*

7. **La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice.**

..... *omissis*

Legge 342/2000 - Articolo 63**Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli**

1. **Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione.** Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. **L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine**

è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

..... *omissis*

4. **I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli.** Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

..... *omissis*